



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXII – Sistema camerale

**Ministero dello Sviluppo Economico**  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0123108 - 19/07/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
BRESCIA

per conoscenza  
ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

Oggetto: richiesta di parere- diritto annuale e iscrizione al repertorio economico amministrativo  
R.E.A di persone fisiche.

Con nota inviata per PEC codesta Camera ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alla seguente problematica.

L'articolo 8 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 recante “*Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*” prevede l'iscrizione nella apposita sezione del REA dei soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa; tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione Rea dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all'*art. 5, comma 3 dello stesso decreto.*

Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede, ancora che, in caso di svolgimento dell'attività, i soggetti iscritti nell'apposita sezione del Rea richiedono la cancellazione dalla medesima.

L'articolo 11 dello stesso decreto, inoltre, che “*Al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel Rea, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto compilano la sezione «aggiornamento posizione Ri/Rea» del modello «Mediatori» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.*”.

Il comma 2 dello stesso articolo 11 prosegue stabilendo che “*le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «Mediatori» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data.*”.Trascorso inutilmente tale termine l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del



Rea e l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

Alla luce di tale disposto normativo codesta camera rappresenta il caso di un imprenditore individuale al registro delle imprese di una data camera e contestualmente iscritto come persona fisica al ruolo mediatori di altra camera di commercio (ruolo ora soppresso).

Nel caso in cui tale imprenditore formalizzasse istanza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 26.10.2011, al fine di ottenere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA, si troverebbe nella situazione di avere una sola iscrizione REA (in quanto impresa individuale) ma dovrebbe versare due diritti annuali: uno in quanto impresa individuale alla camera di commercio nel cui registro delle imprese è iscritto per lo svolgimento della propria attività e uno in quanto "persona fisica- soggetto Rea" alla camera di commercio nel cui REA risulta iscritto.

Codesta camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione fornita.

A tale riguardo, si ritiene che debba prevalere in tali casi la competenza territoriale del registro in cui è iscritta l'impresa e si dovrà pertanto inserire nel REA di quel registro anche la posizione derivante da appartenenza del soggetto a un ruolo soppresso. In tale particolare caso, quindi, non rileva il criterio di iscrizione sulla base della provincia di residenza.

L'interessato dovrà pertanto presentare l'istanza per l'iscrizione della posizione derivante dalla soppressione del ruolo, al registro delle imprese nel quale ha iscritto l'impresa individuale; conseguentemente, in questi casi, sarà dovuto un solo diritto annuale, ovvero quello relativo all'impresa individuale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)